

Secondo i magistrati di legittimità

L'evasione Iva giustifica il sequestro del profitto del reato

Giovanni Negri
MILANO

Possono essere sequestrati i conti della società per il reato di **evasione Iva**. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 204 della terza sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato dalla difesa di una società che si era vista bloccare i conti bancari in vista di una confisca da effettuare in forma specifica e non per equivalente. A venire contestato era il reato di **dichiarazione fraudolenta** attraverso l'utilizzo di false fatture. Sotto esame in particolare tre annualità, dal 2007 al 2009. Tra i motivi fatti valere, l'ingiustificata equiparazione tra gli indagati e la società, senza considerare che la confisca per equivalente delineata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 non può avere per oggetto beni appartenenti alla persona giuridica al di fuori dei reati specificamente previsti. Reati tra cui non rientrano certo quelli tributari.

La Corte, nelle sue argomentazioni, ammette che se si fosse trattato di una misura per equivalente, le ragioni della difesa sarebbero state anche condivisibili. Peccato però che il vincolo messo dalla procura ai conti della società non è il sequestro per equivalente, ma investe direttamente il profitto del reato di evasione fiscale. Denaro che gli indagati, tutti manager a vario titolo della società, hanno fatto confluire nei conti correnti della Srl della quale sono rappresentanti legali.

Vale in questo caso il principio per cui «è ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in

quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare».

La sentenza sottolinea che il reato di utilizzo fraudolento di fatture per operazioni inesistenti in ambito Iva comprende (a differenza di quanto previsto per le imposte dirette) anche l'inesistenza soggettiva, cioè quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. Infatti, l'evasione Iva si deve configurare anche in presenza di costi effettivamente sostenuti la cui corresponsione è, però, attribuita a un soggetto diverso da quello effettivo. «Il sistema di recupero dell'Iva, infatti - ricorda la Cassazione - è fondato sul presupposto che tale imposta vada versata a chi ha effettivamente eseguito la cessione o prestazione, che, a sua volta, potrà essere compensata con l'Iva versata per l'acquisto di beni o servizi, mentre il versamento dell'Iva a un soggetto non operativo produce il successivo indebito recupero dell'Iva stessa da parte del cessionario nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzazione finale della prestazione». Di conseguenza la detrazione dell'Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la cessione o la prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


 RADIO 24
LA RADIO DI TUTTI

GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24

Oggi la puntata di «Salvadanaica» a partire dalle ore 12 è dedicata alle novità sull'Iva per il 2013